



CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, co. 2 lettera a) della legge n. 120 dell'11 settembre 2020 (come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021), mediante trattativa diretta su MePA, del servizio di Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, Ispettore di cantiere, dell'intervento denominato *Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare* – Lotto 2, Scala Pedamentina, finanziato sul PSC Città di Napoli – FSC (ex Patto per Napoli).

Importo a base dell'affidamento € 104.282,13 (comprensivo di spese ed oneri accessori determinati forfettariamente) oltre oneri previdenziali ed IVA.

CUP: B69J17000070001 – CIG: 959756947D



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione





Sommario

Premesse	3
Art. 1 – Oggetto dell'appalto e corrispettivo economico	4
Art. 2 – Modalità di partecipazione alla trattativa.....	4
Art. 3 – Descrizione delle prestazioni del servizio.....	5
Art. 4 – Requisiti minimi – incompatibilità e obblighi	10
Art. 5 – Durata dell'incarico	11
Art. 6 – Corrispettivo e modalità di pagamento	11
Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari	13
Art. 8 – Garanzie.....	13
Art. 9 – Subappalto.....	13
Art. 10 – Risoluzione e recesso	14
Art. 11 – Riservatezza	14
Art. 12 – Codice di comportamento.....	14
Art. 13 – Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori	14
Art. 14 – Penali.....	15
Art. 15 – Responsabilità dell'Affidatario	15
Art. 16 – Stipula del contratto ed oneri contrattuali.....	15
Art. 17 – Condizioni generali di contratto	16
Art. 18 – Patto di integrità	16
Art. 19 – Protocollo di legalità.....	16
Art. 20 – Divieto di cessione del contratto	16
Art. 21 – Cessione del credito.....	16
Art. 22 – Trattamento dei dati personali.....	17
Art. 23 – Foro competente	17



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione





Premesse

Stazione Appaltante: Comune di Napoli, Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo – 80133 Napoli

Codice Fiscale/Partita IVA: 80014890638. Indirizzo Internet: <http://www.comune.napoli.it>

Ufficio di riferimento: Servizio Verde della Città. Indirizzo: Salita Pontecorvo, 72 – 80135 Napoli.

Posta elettronica: verdedellacitta@comune.napoli.it, posta elettronica certificata: verde.citta@pec.comune.napoli.it

Responsabile del procedimento: ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'arch. Francesca Spera nominata con la disposizione dirigenziale DISP/2017/0005377 del 22 settembre 2017.

Il presente capitolato prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l'Amministrazione e il soggetto esecutore, in relazione ai servizi di ingegneria relativi agli incarichi di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e ispettore di cantiere nell'ambito dell'intervento denominato *Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare* finanziato sul PSC Città di Napoli – FSC (ex Patto per Napoli) LOTTO 2 - Scala Pedamentina.

Il Comune di Napoli con delibera di Giunta comunale n. 240 del 5 luglio 2022 ha approvato il progetto esecutivo "La Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare" in cui è ricompreso anche l'ambito di intervento corrispondente alla Scala Pedamentina.

Con determinazione dirigenziale n. 10 del 13 luglio 2022 (I. G. n. 1261 del 21/07/2022) è stata indetta la gara per l'affidamento, suddiviso in sei lotti, dell'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato: *La Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare* - Scala monumentale di Montesanto, Scala Pedamentina, Salita del Petraio, Salita Moiariglio, Calata San Francesco, Salita Cacciottoli, in corso di espletamento.

Questa Stazione Appaltante ha intenzione di procedere all'affidamento dell'incarico di *Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, Ispettore di cantiere* a soggetti esterni per ciascuno dei percorsi pedonali oggetto dell'intervento in parola ai sensi dell'art. 1, co. 2 lettera a) della legge n. 120 dell'11 settembre 2020 (come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021), mediante trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione





Art. 1 – Oggetto dell'appalto e corrispettivo economico

L'affidamento ha per oggetto il servizio di ingegneria e architettura relativo alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e alle attività di ispettore di cantiere per l'intervento relativo alla Scala Pedamentina nell'ambito dei lavori de *"Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare"*.

L'intervento è finanziato dal capitolo 256150/23, vincolo di entrata 452300, CUP: B69J17000070001, sul PSC Città di Napoli – FSC (ex Patto per Napoli).

CPV: 71250000-5.

L'affidamento si compone delle seguenti prestazioni, descritte in dettaglio nel prosieguo del presente documento:

- incarico di Direttore dei Lavori
- incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
- incarico di Ispettore di cantiere

L'importo del servizio posto a base di incarico, calcolato in applicazione del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, ammonta ad € 104.282,13 (comprensivo di spese ed oneri accessori determinati forfettariamente), come da specifico allegato "Determinazione corrispettivo", oltre oneri previdenziali ed IVA.

All'importo così come sopra determinato sarà applicato il ribasso che l'affidatario offrirà in sede di risposta alla trattativa diretta, attraverso la piattaforma MePA, da parte della Stazione Appaltante. Il compenso determinato ad esito della procedura di affidamento sarà da intendersi a corpo e comprensivo di ogni onere e spesa che l'Affidatario dovrà sostenere per l'espletamento del servizio. Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in offerta.

Art. 2 – Modalità di partecipazione alla trattativa

L'appalto è disciplinato dal D.Lgs 50/2016, dalla Linee guida ANAC n. 1 e successivi aggiornamenti, dalla Linee guida ANAC n. 4 e successivi aggiornamenti, dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dal presente capitolato prestazionale ed allegati, nonché dall'art. 1655 c.c. e seguenti, oltre che dal D.M. M.I.T. n. 49 del 7 marzo 2018.

L'Affidatario è tenuto all'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, fatti e modalità previsti nel presente capitolato e della normativa in esso richiamata, oltre che dalle norme vigenti in materia.

Per l'espletamento del servizio in oggetto, è richiesta la presenza delle seguenti professionalità:

1. direttore dei lavori
2. coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.
3. ispettore di cantiere

I soggetti inseriti nel gruppo di lavoro devono assumere il ruolo di componente del RTP.

Le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, da rendersi secondo i modelli A) e B) allegati:





- sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);
- devono essere **rese e sottoscritte digitalmente** dai soggetti appartenenti al raggruppamento, ognuno per quanto di propria competenza.

Nel caso di raggruppamento non ancora costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento.

Ciascun soggetto riunito in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.

Per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Art. 3 – Descrizione delle prestazioni del servizio

La prestazione comprende:

- Direzione dei Lavori preposta al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 49/2018, delle NTC 2018 e relative circolari esplicative, della L.R. 25/2017 e ss.mm.ii. e del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Al fine di monitorare costantemente l'andamento dei lavori, l'affidatario dell'incarico di Direzione Lavori è tenuto ad inviare al RUP, con cadenza almeno mensile, un rapporto delle attività in corso con indicazione delle eventuali criticità relative all'attuazione dell'intervento, con particolare riferimento al rispetto delle tempistiche.
- Ispettore di cantiere preposto all'assistenza giornaliera in cantiere.
- Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

3.1 Direzione lavori

Alla direzione lavori compete la rappresentanza del committente in cantiere nei confronti delle ditte esecutrici. La direzione lavori deve provvedere alla sorveglianza continua delle prestazioni in cantiere, nonché deve assolvere ad ogni compito ad essa demandata da leggi e/o regolamenti in materia, anche se non specificatamente richiamati o evidenziati nel presente disciplinare, anche qualora intervenuti successivamente alla stipula del presente incarico.

In osservanza al progetto e sotto la propria responsabilità, la direzione lavori deve assumere le determinazioni necessarie in merito a tutte le misure di avanzamento dei lavori, ponendosi come obiettivo la sicurezza del personale impiegato nelle lavorazioni, la garanzia della stabilità delle opere, anche in fase esecutiva, l'ottimizzazione economica delle misure necessarie a tale scopo, l'esecuzione a regola d'arte delle opere in progetto.

Il direttore dei lavori è preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione delle opere secondo le disposizioni della vigente normativa.



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione





Il direttore dei lavori dovrà essere sempre presente in cantiere nel corso delle lavorazioni, anche per il tramite dei suoi collaboratori, e, in particolare, sul sito di lavoro quando vengono eseguite lavorazioni di rilievo nonché tutte le operazioni non verificabili ex-post (quali, ad esempio, getti, realizzazioni sottofondi, etc.).

L'incarico di Direzione Lavori dovrà essere espletato con l'osservanza delle norme tecniche generali e specifiche prescritte dalle disposizioni di legge in vigore ed adeguate alle norme eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione dei lavori e fino alla loro ultimazione ed in particolare dall' art. 101 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora vigente, D.M. n. 49/2018, come meglio di seguito sintetizzate:

- a) Attestazione dello stato dei luoghi
- b) Consegna dei lavori
- c) Direzione ed alta sorveglianza dei lavori, con visita periodica al cantiere, emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione delle opere e sorvegliandone la buona riuscita
- d) Accettazione dei materiali
- e) Assistenza a specifiche attività lavorative
- f) Contabilità dei lavori
- g) Tenuta dei registri di contabilità
- h) Varianti delle quantità del progetto in corso d'opera
- i) Operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori
- j) Ogni e qualsiasi altro compito e funzione che leggi, norme e regolamenti gli assegnano

A titolo esemplificativo e non esaustivo si esplicitano i seguenti compiti:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- provvedere alla segnalazione al Responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del Codice degli Appalti (subappalto);
- redigere il verbale stato di fatto dell'area di cantiere e proprietà limitrofe (in contraddittorio), i verbali di inizio, sospensione e ripresa dei lavori e tutti gli altri verbali previsti dalla norma;
- illustrare il progetto esecutivo ed i particolari costruttivi alle ditte appaltatrici;
- verificare i tracciamenti;
- verificare l'avvenuto deposito della denuncia ex L.1086/71 secondo le leggi e i regolamenti vigenti nella Regione Campania;
- effettuare sopralluoghi e visite periodiche (su richiesta della committenza) a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro;
- fornire assistenza giornaliera ove richiesta dalla committenza;
- compilare il giornale di cantiere;
- redigere eventuali ordini di servizio;
- definire e concordare eventuali nuovi prezzi;
- definire e redigere le eventuali varianti in corso d'opera ovvero le eventuali modifiche contrattuali e gli atti di sottomissione nei casi previsti dalla normativa vigente;
- effettuare le prove funzionali degli impianti;



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione





- depositare la relazione a struttura ultimata ex L.1086/71 secondo le leggi e i regolamenti e le modalità vigenti nella Regione Campania;
- acquisire le eventuali certificazioni di conformità degli impianti;
- provvedere agli atti propedeutici alla liquidazione dei lavori;
- fornire la propria assistenza e collaborazione ai soggetti incaricati del collaudo;
- provvedere a tutte le pratiche amministrative per eventuali allacci ai sottoservizi;
- redigere le planimetrie con individuazione punto di consegna, opere da realizzare;
- redigere le relazioni tecniche;
- occuparsi del coordinamento con i tecnici degli Enti gestori;
- approvare i bollettini relativi alle eventuali opere in economia;
- misurare i lavori in contraddittorio con le imprese esecutrici;
- redigere i S.A.L. e i relativi certificati di pagamento;
- verificare in fase esecutiva l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi contenuti nei documenti progettuali;
- verificare che venga adottata ogni misura dettata dalle vigenti disposizioni e finalizzata al contenimento del contagio da COVID-19, come da normativa vigente in corso di esecuzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori impartisce inoltre tutte le disposizioni che ritiene necessarie per il corretto avanzamento del lavoro nei tempi stabiliti e con le eventuali esigenze sia degli utilizzatori sia di altri eventuali appalti con i quali vi fosse interferenza esecutiva. Si precisa che, il Direttore dei Lavori, dovrà assicurare una presenza in cantiere assidua e in caso di urgenze e/o varie esigenze una disponibilità nel raggiungere lo stesso in tempi tecnici. Al termine dei lavori eseguiti, l'incaricato dovrà raccogliere tutta la documentazione e tutte le certificazioni che devono essere prodotte dalle Ditte Appaltatrici necessarie per i collaudi tecnico impiantistici e per l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni.

3.2 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sovrintende e dispone quanto necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente e adempie alle prescrizioni di cui l'Art.92 D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., in particolare:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione





d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempimento alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Laddove sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui sopra, redige, ai sensi del comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera come normato dall'art. 91 comma 1 lettere a) e b) e dall'allegato XVI del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fra l'altro, dovrà:

- verificare il piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto esecutivo e adeguare il piano e il fascicolo in relazione all'offerta tecnica presentata dalla ditta appaltatrice in fase di appalto, all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- trasmettere formalmente, per conto del committente/responsabile dei lavori, a tutte le imprese esecutrici presenti a vario titolo in cantiere, il piano di sicurezza e coordinamento con prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente all'invito esplicito alle stesse imprese a presentare eventuali proposte integrative che esse ritengano possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;
- per conto del committente/responsabile dei lavori, richiede una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifiche, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- pronunciarsi sulle proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere di cui all'art. 92, comma 1, lett. b) del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. entro i successivi 10 giorni; nel caso le proposte non siano accolte, trasmettere immediatamente il relativo diniego, adeguatamente motivato, al responsabile dei lavori e all'impresa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza e coordinamento deve essere immediatamente adeguato e ritrasmesso al committente/responsabile dei lavori e alle imprese. Qualora il coordinatore per l'esecuzione non si pronunci nel termine previsto, le proposte s'intendono respinte. In nessun caso le proposte di cui alla lettera b), possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o dei costi per la sicurezza come già determinati;
- sottoscrivere gli stati di avanzamento lavori garantendo pertanto la liquidazione della relativa quota parte di oneri della sicurezza;



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione





- produrre, a lavori ultimati, i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con versione definitiva del fascicolo su supporto cartaceo e magnetico;

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, raccoglie, verifica e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:

- a. i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato e di tutte le figure che hanno preso parte al cantiere (maestranze, tecnici, fornitori, visitatori) attraverso il foglio presenze che le imprese affidatarie gli inviano per conoscenza tramite fax – mail quotidianamente;
- b. i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;
- c. copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
- d. copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza e delle relative integrazioni e adeguamenti;
- e. copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Resta a completo carico del soggetto a cui è affidato l'incarico, ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo, necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'amministrazione committente.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori partecipa e collabora alle azioni di coordinamento con le altre attività lavorative presenti o interferenti con il cantiere e laddove riscontri direttamente le necessità di attuare le azioni di coordinamento, dovrà segnalare l'esigenza, disponendo, se del caso, ai relativi provvedimenti.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà partecipare periodicamente alle riunioni con il RUP e con la Direzione Lavori, dove fornirà rendicontazione sulle criticità affrontate nelle fasi lavorative nel periodo antecedente la riunione periodica, in particolar modo su tutte le attività che hanno comportato interferenze; dovrà inoltre esporre le criticità per le lavorazioni previste fino alla data della riunione successiva.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà garantire l'opportuna e necessaria presenza in cantiere, rendendo edotto il RUP, con rapporti informativi che invierà, in giornata, per conoscenza tramite fax e/o mail.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori svolgerà ogni altra attività per assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008 e D.lgs.50/2016 per garantire la realizzazione dei lavori in piena sicurezza.

3.3 Ispettore di cantiere

L'Ispettore dei lavori, come indicato al comma 5 art. 101 del DLgs n. 50/2016, assolve le seguenti funzioni:

- collabora con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto;
- è presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni;
- risponde della sua attività direttamente al direttore dei lavori.

All'ispettore possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione





- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
- h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Art. 4 – Requisiti minimi – incompatibilità e obblighi

Per il soggetto affidatario del servizio, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'affidatario dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali

Non si procederà all'affidamento ai soggetti per i quali, all'esito delle verifiche, sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016.

Il soggetto invitato dovrà produrre, unitamente all'offerta economica, e secondo il modello in allegato, dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000:

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- di essere in regola con i versamenti di cassa previdenziale di appartenenza;
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
- di essere in regola con i pagamenti dei tributi locali (TARSU, TOSAP, ICI etc.);

Requisiti speciali

Requisiti di idoneità professionale – ex art. 83 comma 1, lett. a del codice

- avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di presentazione dell'offerta sul portale MePA di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii., analoghi a quelli oggetto di affidamento, in aree vincolate assoggettate alla alta sorveglianza della Soprintendenza competente territorialmente, per un importo globale non inferiore a 1 volta l'importo dei lavori cui si riferisce la prestazione, importo pari a € 1.637.212,74;
- Iscrizione presso i competenti Ordini professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di affidamento del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.
- Per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008.



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione





4.1. Obblighi dell'Affidatario

Valgono per l'Affidatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la Committenza e con i terzi.

L'Affidatario è inoltre tenuto all'osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia, nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell'arte nell'espletamento delle prestazioni professionali.

L'Affidatario svolgerà l'incarico nell'osservanza del D. Lgs 50/2016 s.m.i., del D.P.R. 207/2010 s.m.i., delle linee guida dell'ANAC, del D.M. n. 49/2018, dei DD.MM. emanati a seguito della entrata in vigore del codice degli appalti, del D. Lgs. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente.

L'Affidatario, con riferimento a tutte le attività affidate e in linea con gli obiettivi di principio, è inoltre tenuto a supportare la Stazione appaltante, rendendo disponibili i dati, le analisi svolte, le professionalità individuate per l'adempimento del contratto, nello svolgimento di analisi, ricerche o progetti relativi agli argomenti trattati in caso di richiesta esplicita anche oltre la data di scadenza del contratto.

L'Affidatario dovrà garantire la propria disponibilità, a partecipare agli incontri appositamente convocati dal RUP per tutto il periodo contrattuale, presso la sede indicata dalla stazione appaltante per svolgere attività di confronto, verifica e lavoro congiunto. Per tali prestazioni non saranno riconosciuti ulteriori pagamenti e/o rimborsi spese.

Art. 5 – Durata dell'incarico

L'incarico di Direzione Lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di ispettore di cantiere decorrerà dalla data del verbale di avvio della prestazione e si concluderà con l'approvazione del Certificato di Collaudo/Regolare esecuzione dei lavori e di ogni altra attività necessaria.

L'incarico dovrà essere espletato per tutta la durata dell'appalto relativo all'esecuzione dei lavori, senza che ciò comporti una revisione del prezzo pattuito per l'esecuzione delle prestazioni, durata stimata dal progettista in 180 giorni naturali e consecutivi (a partire dall'ultima consegna), in conformità con la vigente legislazione, comprensiva dei tempi di sospensione dei lavori e delle proroghe dei lavori.

A seguito dell'emissione del Certificato di Collaudo/Certificato di Regolare esecuzione dei lavori, a conclusione dell'incarico, verrà emesso il certificato di verifica di conformità della prestazione.

E' facoltà della Stazione Appaltante dare avvio alle attività anche nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice nonché, a norma dell'art. 8 comma 1, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, *nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.*

Art. 6 – Corrispettivo e modalità di pagamento

L'importo del corrispettivo calcolato, così come riportato all'art. 1, è comprensivo di ogni attività necessaria allo svolgimento dell'incarico. A tale importo verrà applicato il ribasso percentuale offerto.





L'importo indicato, comprensivo delle spese calcolate forfettariamente, è al netto degli oneri previdenziali e di IVA. L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 0,00 trattandosi di servizi di natura intellettuale.

Non sono riconosciuti onorari, spese generali e compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa allo svolgimento dell'incarico.

6.1. pagamenti

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, potrà essere corrisposta all'Affidatario, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione.

I pagamenti verranno erogati in percentuale rispetto ai S.A.L. prodotti dall'esecutore dei lavori, fino alla concorrenza massima del 90 %. Il saldo sarà erogato dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità della prestazione.

Il pagamento è comunque subordinato all'effettivo trasferimento dei fondi alla Stazione Appaltante.

I pagamenti verranno disposti dopo aver effettuato le verifiche in ordine alla buona esecuzione del servizio, alla regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi e previa emissione di regolare fattura.

L'importo si intende comprensivo delle spese generali, delle prestazioni speciali e dei compensi accessori per: rilievi, redazione grafici, raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato.

Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in offerta, salvo che siano attività non ricomprese nel presente Capitolato e non siano già previste per legge in capo al soggetto affidatario.

L'Affidatario non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore.

Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo del contratto d'appalto, quelle della registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico della Stazione Appaltante l'I.V.A. e i contributi previsti per legge.

Il pagamento all'Affidatario del corrispettivo in acconto e a titolo di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all'acquisizione della regolarità contributiva previdenziale. Qualora dalle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento risultino ritardi o irregolarità dell'Affidatario, la Stazione Appaltante sospenderà i pagamenti fino all'ottenimento di un'attestazione di regolarità contributiva del soggetto (DURC ovvero certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento), e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'Affidatario, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Affidatario non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione





Le fatture dovranno pervenire in modalità elettronica utilizzando il codice IPA che verrà comunicato dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante è estranea ai rapporti intercorrenti tra il soggetto contraente e i collaboratori delle cui prestazioni il soggetto contraente intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a detti collaboratori non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le fatturazioni ed il pagamento del corrispettivo saranno effettuati in relazione alle singole prestazioni svolte come riportato nel Capitolato Prestazionale ed a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali da parte del R.U.P.

Il pagamento è subordinato alla stipula del contratto.

L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/10 e ss.mm.ii. e si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, indicando le generalità ed il codice fiscale delle persone incaricate ad operare su tale conto. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della L. 136/10, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione contrattuale in applicazione dell'art. 3, comma 9 bis, della citata legge 136/2010.

Art. 8 – Garanzie

Garanzia definitiva.

L'Affidatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione definitiva ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte della Stazione Appaltante.

Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).

Polizza assicurativa.

L'affidatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale che dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività.

La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall'incarico.

Art. 9 – Subappalto

In conformità all'art. 31 comma 8 del D. Lsg 50/2016 per l'esecuzione delle prestazioni l'affidatario non può avvalersi del subappalto.



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione





Art. 10 – Risoluzione e recesso

La Stazione Appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il suo periodo di efficacia secondo quanto stabilito dall'art. 108 del D. Lgs 50/2016.

La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento secondo quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs 50/2016.

Art. 11 – Riservatezza

Valgono per l'Affidatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la Committenza e con i terzi.

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell'incarico, qualsiasi informazione relativa all'esecuzione dell'appalto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal Committente o che derivasse dall'esecuzione dell'incarico. L'inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale.

Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l'Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell'incarico non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il preventivo benestare del Committente sul materiale scritto e grafico che intendesse esporre o produrre.

Art. 12 – Codice di comportamento

La Stazione Appaltante uniforma la propria attività secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, così come integrato e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017.

Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la Stazione Appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all' art. 2 comma 3. In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente, così come disposto all'art. 20 comma 7 di detto Codice.

In caso di gravi e reiterati violazioni del Codice di Comportamento, la Stazione Appaltante risolverà unilateralmente il contratto.

Art. 13 – Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori

L'Affidatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore.



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione





Art. 14 – Penali

Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevasse inadempienze nell'esecuzione del servizio o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali e qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'Affidatario, questi potrà incorrere nel pagamento di penalità, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno e fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal presente Capitolato.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all'applicazione della penalità.

In caso di ritardo sulle scadenze per le prestazioni oggetto di incarico, sarà applicata una penale, in misura giornaliera pari al 3 (tre) per mille del corrispettivo della relativa prestazione, salva la facoltà per l'Amministrazione di richiedere il maggior danno.

La penale verrà trattenuta in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione.

In ordine alle sanzioni in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento, di cui alla Delibera di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014, così come integrato e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017, si applica quanto previsto all'art. 20 c. 7 dello stesso.

Art. 15 – Responsabilità dell'Affidatario

L'Affidatario è responsabile della perfetta esecuzione dell'incarico, secondo quanto prescritto nel presente Capitolato, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni del Committente o del Responsabile del Procedimento.

L'Affidatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d'arte.

L'Affidatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell'esecuzione dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 16 – Stipula del contratto ed oneri contrattuali

Il contratto sarà formalizzato attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) previa presentazione da parte dell'affidatario delle garanzie previste per legge e verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 ss.mm.ii., nonché del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla presente procedura.

Nelle more di detta verifica, è facoltà dell'Amministrazione appaltante procedere all'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge n. 120 del 11 settembre 2020.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, sebbene non materialmente allegati al medesimo, i seguenti documenti:

- capitolato tecnico prestazionale;
- garanzia definitiva e polizza assicurativa di cui al precedente articolo 8;



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione





- offerta economica.

Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'Affidatario senza alcuna possibilità di rivalsa. Tali oneri (marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti) saranno corrisposti nelle modalità indicate dalla Stazione Appaltante.

Art. 17 – Condizioni generali di contratto

L'Affidatario dell'incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Prestazionale, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 18 – Patto di integrità

Con deliberazione n. 797 del 3 dicembre 2015 la Giunta comunale ha approvato il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

Il suddetto documento, sottoscritto per il Comune di Napoli dal competente Dirigente, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta in sede di trattativa diretta su Mepa.

Art. 19 – Protocollo di legalità

Il presente affidamento è soggetto al "Protocollo di Legalità in materia di appalti", stipulato in data 1° agosto 2007 e recepito dal Comune di Napoli con deliberazione di Giunta comunale n. 3202 del 5 ottobre 2007, consultabile sul sito dell'ente.

Si evidenzia che gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità" contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi e che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.

Art. 20 – Divieto di cessione del contratto

Come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016 il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 21 – Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.lgs n. 50/2016, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono essere notificate al Comune di Napoli e dallo stesso accettate.



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione





Art. 22 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente e del regolamento UE n. 2016/679 i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di affidamento e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.

Art. 23 – Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'oggetto del presente Capitolato, il Foro competente è quello di Napoli.

allegati:

- 1) *modelli A) e B) di dichiarazione*
- 2) *determinazione del compenso*
- 3) *patto di integrità*



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

